



DALLE ORIGINI ALLA TAVOLA: INDICAZIONI GEOGRAFICHE E TUTELA DEI MARCHI NEL SETTORE AGROALIMENTARE

**INDICAZIONI DI ORIGINE E RESPONSABILITÀ PENALE:
PROFILI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI**

Avv. ANTONIO BANA – Avv. SARA TARANTINI

WEBINAR - 4 NOVEMBRE 2025, ORE 10.30



DATI ECONOMICI 2023

I valori della Dop economy italiana



RAPPORTO ISMEA - QUALIVITA 2024



fondazione
QUALIVITA

DATI ECONOMICI 2023

Impatti territoriali Dop economy



1°
VENETO
4.852 mln €
(+0,4%)

2°
EMILIA-ROMAGNA
3.874 mln €
(-2,4%)

3°
LOMBARDIA
2.581 mln €
(+3,3%)



4°
PIEMONTE
1.641 mln €
(-1,2%)

5°
TOSCANA
1.356 mln €
(-5,5%)



RAPPORTO ISMEA - QUALIVITA 2024

isma **Q** fondazione
fondazione
QUALIVITA

DATI ECONOMICI 2023

Cibo DOP IGP STG - Categorie



5.527 mln €
FORMAGGI



2.276 mln €
PRODOTTI A BASE DI CARNE



379 mln €
ORTOFRUTTICOLI E CEREALI



358 mln €
ACETI BALSAMICI



274 mln €
PASTE ALIMENTARI



115 mln €
OLI DI OLIVA



115 mln €
PANETTERIA E PASTICCERIA



114 mln €
CARNI FRESCHE



15 mln €
ALTRE CATEGORIE

RAPPORTO ISMEA - QUALIVITA 2024



Q fondazione
UALIVITA

DATI ECONOMICI 2023

Primi 10 prodotti cibo DOP e IGP



1°
GRANA PADANO DOP
1.885 mln €
+8,8%



2°
PARMIGIANO REGGIANO DOP
1.599 mln €
-7,0%



3°
PROSCIUTTO DI PARMA DOP
951 mln €
+2,0%



4°
MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANIA DOP
528 mln €
+5,1%



5°
PECORINO ROMANO DOP
494 mln €
+30,8%



6°
GORGNOLZA DOP
430 mln €
+12,1%



7°
PROSCIUTTO DI SAN DANIELE DOP
385 mln €
+5,4%



8°
ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
350 mln €
-8,1%



9°
MORTADELLA BOLOGNA IGP
339 mln €
+3,6%



10°
PASTA DI GRAGNANO IGP
273 mln €
+2,0%

RAPPORTO ISMEA - QUALIVITA 2024



fondazione
QUALIVITA

DATI ECONOMICI 2023

Primi 10 prodotti vino DOP e IGP



RAPPORTO ISMEA - QUALIVITA 2024

Art. 517-quater C.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari .

COMMENTI

Per **usurpazione** si intende la ripresa integrale della DOP o dell'IGP, mentre l'**evocazione** è la ripresa parziale di elementi della DOP o dell'IGP.

E' **irrilevante** l'idoneità dell'usurpazione e dell'evocazione ad **indurre in inganno** il consumatore finale.


È costruito sul modello della tutela riservata ai marchi registrati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Ha colmato un vuoto di tutela (le contraffazioni di IGP e DOP non sono punibili in base all'art. 473 c.p.).

Prevede **conseguenze più gravi dell'art. 517 c.p.**: la confisca obbligatoria ex art. 474-bis in caso di condanna, le circostanze aggravanti ex artt. 473-ter c.p. e 517-bis c.p., la responsabilità 231.



CASI PRATICI



Cassazione penale Sezione III

10.10.2019 n. 49889



I fatti

- Con ordinanza del 12.03.2019, il Tribunale del riesame di Foggia, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal PM avverso il provvedimento di revoca del sequestro preventivo emesso dal GIP in data 28.01.2019, disponeva il sequestro di 6500 hl. e 12.420 kg. di mosto, come da provvedimento di sequestro preventivo del 17.12.2018.
- Il provvedimento impugnato riguardava il legale rappresentante di una società, in quanto indagato in relazione al delitto di cui all'art. 517-quater c.p., e con riferimento alla società, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis. In particolare, all'indagato veniva contestata la provenienza non tracciabile documentalmente, in quanto avvenuta «in nero», di mosto di uve da tavola nella filiera dei mosti di uve da vino destinata alla produzione di «aceto balsamico di Modena» e che la società amministrata dall'indagato risultava autorizzata all'esclusiva lavorazione delle uve da vino e/o degli altri prodotti vitivinicoli da queste derivanti.

La decisione della Corte

- Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517-quater c.p., è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto.

«Oggetto della condotta incriminata dall'art. 517-quater c.p. sono le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine purché siano registrate (...) e, a tal fine, è necessario fare riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del regolamento (Ce) n. 1151/2012, in forza del quale una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta deve rispettare un 'disciplinare' il cui contenuto minimo indefettibile deve comprendere la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto stesso. Ne deriva, dalla lettura del disciplinare della Igp aceto balsamico di Modena (iscritta, a far data dal luglio 2009, nel registro dei disciplinari dei prodotti Dop e Igp tenuto dalla Commissione europea), che per la relativa produzione devono essere impiegate solo determinate varietà di uva, precisamente Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni, le quali appartengono notoriamente alla categoria di uva da vino: da ciò conseguendo la configurabilità del reato in caso di utilizzazione di uve riconducibili alla diversa categoria di uva da tavola».

Cassazione penale Sezione III

28.03.2024 n. 15117



I fatti

- Agli imputati, nella rispettiva qualità di legale rappresentante pro-tempore e di direttore pro- tempore di un prosciuttificio, veniva contestato il reato di frode nell'esercizio del commercio (aggravato ex art. 517-bis c.p.) per aver messo in commercio - ovvero tentato di mettere in commercio - diversi prosciutti D.o.p. San Daniele, ottenuti da cosce di suini conservate in saloni di stagionatura in cui erano stati eseguiti trattamenti di disinfezione con l'impiego di insetticidi nebulizzati negli ambienti e/o spruzzati su parti e pavimenti, trattamenti non ammessi dal disciplinare di produzione della D.o.p. «Prosciutto di San Daniele» e, in ogni caso vietati, non essendo in generale consentito l'uso di insetticidi sugli alimenti.
- Il Tribunale di Udine assolveva gli imputati per insussistenza del fatto e, di conseguenza, escludeva anche la responsabilità amministrativa del prosciuttificio in relazione all'illecito di cui all'art. 25-bis1, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231 del 2001.

La decisione della Corte

- La Corte rigetta il ricorso del Pubblico Ministero chiarendo che il delitto di cui all'art. 515 cod. pen. può configurarsi nel caso di violazioni del Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele», ossia quando non siano rispettate o l'origine geografica ovvero le modalità di produzione dell'alimento e che nella vicenda in esame, in cui viene in rilievo l'esposizione dei prosciutti a trattamenti di disinfezione utilizzati, senza sufficienti protezioni, per la disinfezione delle sale di stagionatura, è pacifico che i prosciutti sono stati prodotti nel rispetto del suddetto disciplinare di produzione.
- Viene, altresì, chiarito che il fatto non è sussumibile in alcuna delle previsioni di cui all'art. 5 L. n. 283 del 1962 - né, tantomeno, nel più grave delitto ex art. 440 cod. pen. - perché le analisi effettuate sui prosciutti non hanno rilevato alcuna effettiva contaminazione.

- Di conseguenza, nel caso specifico, il fatto rientra nell'illecito amministrativo di cui di cui all'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 193 del 2007, il quale, «salvo che il fatto costituisca reato», punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria «*l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004*».
- Risulta infatti violata una peculiare disposizione cautelare prevista dall'Allegato II del Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari 29 aprile 2004, n. 852/2004/CE, in particolare, quella contemplata dal punto 3 del capitolo IX, la quale stabilisce che «*In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni*».

Cassazione penale Sezione V

16.01.2024 n. 13767



I fatti

- I fatti oggetto dell'imputazione nascono da una complessa indagine che ha avuto origine nel 2014, quando alcuni ristoratori, titolari di enoteche o esportatori di vino avevano segnalato di aver acquistato bottiglie di vino pregiato che, in realtà, contenevano un prodotto diverso.
- Le indagini si sono sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione e hanno poi portato ad una pluralità di perquisizioni e sequestri e, all'esito, alla formulazione delle contestazioni cristallizzate nei diversi capi d'imputazione.
- Secondo l'ipotesi accusatoria, in estrema sintesi, esisteva una struttura associativa organizzata (ai sensi dell'art. 416 cod. pen.) la cui attività consisteva nell'acquistare vino di scarsa qualità, nell'aggiungere a questo alcool per aumentarne la gradazione, imbottigliarlo e metterlo in vendita in modo che apparisse essere un vino di pregio (artt. 515 e 516 c.p.), falsificando le fascette, le relative indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, i relativi marchi e il contrassegno ministeriale previsto per i vini DOC e DOCG (artt. 473,517-quater e 469 cod. pen.).

La decisione della Corte

- Nel caso di un vino di scarsa qualità messo in vendita come vino di pregio, non può prospettarsi alcun rapporto di specialità tra l'art. 33, comma 2, l. n. 82/2006, che sanziona la condotta di chi, nella fase della vinificazione o della successiva manipolazione del prodotto, impiega in tutto o in parte prodotti non consentiti, quali alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca anche leggermente appassita, e l'art. 516 c.p. , che prescinde da ogni attività di adulterazione del prodotto (in sé considerata) e attiene alla sola (successiva) fase della commercializzazione.

- In applicazione del suddetto principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto responsabile l'imputato tanto della adulterazione del vino, quanto della messa in commercio delle bottiglie pronte per la messa in vendita.

- Il delitto di cui all'art. 516 c.p. si perfeziona, a prescindere dalla effettiva messa in vendita, anche in una fase preparatoria di semplice immissione nel mercato della sostanza alimentare non genuina, ovunque essa sia conservata.
- Nel caso specifico, le bottiglie di vino adulterato, sebbene non ancora messe effettivamente in vendita, erano conservate in un locale a disposizione degli eventuali acquirenti.




- Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari non richiede che l'origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell' art. 11 d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30, attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione può pertanto integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 c.p.
- Nel caso specifico erano stati contraffatti sia i marchi di importanti aziende agricole sia l'identificazione della provenienza delle bottiglie.




CONCLUSIONI E SPUNTI OPERATIVI



- Valorizzare i titoli di privativa industriale (marchi, design, brevetti), le indicazioni geografiche/denominazioni di origine e le misure a tutela del know-how e predisporre idonee procedure di protezione
- Attività pubblicitaria di tutela e sensibilizzazione del consumatore



- Attuare una struttura organizzativa con chiara definizione di funzioni, ruoli e responsabilità all'interno dell'azienda che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio
- Una delega di funzioni all'interno di una filiera alimentare è uno strumento essenziale per garantire l'efficace gestione della sicurezza alimentare, la qualità dei prodotti e la conformità alle normative. Tuttavia, affinché la delega sia efficace, è necessario che essa rispetti una serie di criteri che permettano di evitare ambiguità, responsabilità vaghe o conflitti: in estrema sintesi deve essere chiara, specifica e formalizzata, con una corretta assegnazione di responsabilità, poteri decisionali, formazione adeguata e una struttura di monitoraggio.
- Adottare un efficace Modello 231 può essere uno strumento essenziale di supporto agli operatori che intendano garantire il rigoroso rispetto della normativa e adeguati controlli interni (cfr. proposta di legge A.C. 823 in materia di reati agroalimentari)





LA TRASPARENZA AMATA DA TUTTI

IL VIAGGIO DEL PESTO ALLA GENOVESE DI BARILLA È
TRACCIATO DAL CAMPO AL VASETTO E CONSULTABILE
DIRETTAMENTE DAL TUO SMARTPHONE.

NOVITÀ NORMATIVE



La legge 27 dicembre 2023 n. 206 «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy»

- disposizioni tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali
- l'istituzione del Fondo nazionale del Made in Italy, con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di sostenere la crescita e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, a partire dalla fase dell'approvvigionamento delle materie prime
- istituisce un Fondo per la protezione all'estero delle indicazioni geografiche (IG) italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale ed operativa in Italia
- per contrastare la contraffazione, sono state introdotte modifiche alla normativa esistente relativa alle funzioni dell'ufficio del pubblico ministero, alla formazione specializzata degli operatori giudiziari, alle sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte, alla distruzione delle merci sequestrate ed alla redazione del verbale di sequestro
- è stato anche modificato l'art. 517 C.P. che sanziona l'inganno sull'origine dei prodotti ai danni del compratore, mediante l'estensione della norma per ricoprendervi anche la mera detenzione dei prodotti ai fini della vendita

DDL in materia agroalimentare approvato il 9.04.2025

- Nuovi reati («Frode alimentare», «Commercio di alimenti con segni mendaci», «Agropirateria»)
- Misure più severe per la tutela e la protezione delle DOP e IGP, con sanzioni specifiche contro la contraffazione e l'uso improprio dei marchi e nuove disposizioni per garantire che i prodotti con DOP e IGP siano effettivamente realizzati in conformità alle normative nazionali ed europee.
- Destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati a causa di pratiche fraudolente anche in caso di sequestro.
- Gradazione delle sanzioni in base alla gravità della violazione, con l'introduzione di misure più dissuasive legando gli importi al fatturato delle imprese coinvolte.
- Misure specifiche per garantire la tracciabilità e la sicurezza dei prodotti alimentari, come nel caso della filiera bufalina.
- Introduzione del «Blocco ufficiale temporaneo», uno strumento di semplificazione, che consentirà agli organi di controllo di fermare temporaneamente i prodotti che presentano solo anomalie amministrative, e dando la possibilità alle imprese di sanare la carenza documentale entro brevi termini.
- Istituzione della «Cabina di regia per i controlli amministrativi», presieduta dal Ministro del MASAF e che vede la partecipazione, ai più alti livelli, delle istituzioni deputate ai controlli.

ALCUNI DATI





ICQRF - Risultati dei controlli per settore merceologico						
Settore	Notizie di reato (n.)	Contestazioni amm.ve (n.)	Sequestri (n.)	Valore sequestri (€)	Prodotti sequestrati (kg)	Diffide (n.)
Vitivinicolo	18	2.583	202	9.959.538	5.190.445	1.483
Oli	72	896	76	4.063.127	455.074	843
Lattiero caseario	28	647	31	1.255.218	201.111	237
Ortofrutta	10	457	27	293.361	81.511	381
Carne	2	566	15	1.136.113	324.929	368
Cereali e derivati	11	196	20	1.462.850	3.629.498	64
Uova	-	38	4	1.601	379	6
Conserve vegetali	2	80	26	956.646	524.430	121
Miele	7	66	14	219.376	24.721	38
Zuccheri	2	6	5	1.214.067	1.699.235	1
Bev. spiritose	-	62	13	1.038.355	38.949	17
Mangimi	1	209	11	26.248	44.318	30
Fertilizzanti	1	119	22	51.820	64.872	3
Sementi	6	37	2	136.478	136.818	3
Prod._fitosanitari	-	9	6	800.125	5.606	1
Altri settori (*)	1	165	27	150.996	542.733	251
Totale	161	6.136	501	22.765.819	12.964.629	3.847

(*) Prodotti dolciari, prodotti ittici, birre, aceti, spezie, bevande nervine, additivi, acque minerali e bevande analcoliche

Le azioni salienti del 2024

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OCTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	
Nel corso di un'azione congiunta con i NAC, sequestrati in Puglia oltre 3.600 hl di vini a denominazione e non per esuberi in cantina rispetto ai dati contabili, per un valore complessivo di oltre € 1.300.000.	In Veneto, nel corso di controlli congiunti con la Gdf in due stabilimenti, verificati ammarchi di olio superiori a complessivi 72.000 kg rispetto alle giacenze contabili registrate sui registri telematici.	In provincia di Udine, bloccata la produzione fittizia rivelata su una superficie di circa 43 ha di prosecco, in realtà completamente improduttiva per attacco di flavescenza dorata. La produzione individuata (7740 q di uva pari a circa 6000 hl) è inviata in distilleria.	In provincia di Chieti, sequestrati circa 7.000 l di alcol, circa 300.000 i prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina e circa 290 q di saccarosio per un valore di circa € 100.000.	Presso una cantina romagnola, sequestrati 24.000 kg di zucchero, 816 hl di una soluzione di acqua e zucchero, 1.380 hl di acqua utilizzata per soffisticare i vini, unitamente a un impianto costituito da un miscelatore, una caldaia con bruciatore e uno scambiatore di calore adibiti per lo scioglimento dello zucchero al fine della soffisticazione dei vini.	Nel corso di intensi controlli stradali presso i principali valichi di confine della catena montuosa delle Alpi, sono state rincontrate irregolarità afferenti la non corretta tenuta dei registri di latte in polvere e la falsa indicazione dell'origine nei documenti di trasporto e vendita dei prodotti ortofrutticoli di provenienza Belgio, Olanda e Germania.	In collaborazione con la Gdf, sequestrati in provincia di Alessandria circa 1.600 hl complessivi di vino rosso, per un valore complessivo pari a € 223.000, non giustificato dalla documentazione di cantina.	In Veneto, nel corso di una attività svolta nel periodo agosto - ottobre, sequestrati oltre 3500 hl di vino e scoperti oltre 640 mila kg di uva prodotte su superficie vietata non iscritta nella schedario viticolo.	Congiuntamente ai NAC, sequestrati in provincia di Bologna, sequestri presso un operatore della provincia di Bologna, perché privi di idonea documentazione giustificativa di cantina.	In Veneto, sequestrati un totale di circa 3.600 hl di vino per irregolarità nella dichiarazione di produzione relativa a 15 hl di pinot grigio DOC per assenza di documentazione di cantina.	Nel corso di accertamenti congiunti con la Gdf in provincia di Bologna, sequestro di circa 49.000 l di vino a DOP e IGP e di circa 1.400 bottiglie di vini DOC per assenza di documentazione di cantina.	In collaborazione con i NAS di Alessandria, sequestrate 1.700 confezioni di datteri in diversi formati, per un valore complessivo di circa € 49.000, recanti loghi e dichiarazioni annegavoli per il consumatore "Denominazione di origine controllata" "ARDOC" con la raffigurazione dello stato israeliano, che inducavano a credere erroneamente che i prodotti fossero sottoposti a controlli e certificazioni, similemente ai prodotti a denominazione registrata.	
In Basilicata, sequestrati circa 7.800 bottiglie vino DOC Aglianico del Vulture, dal valore complessivo di circa € 93.000, per irregolarità in etichetta e, per il prodotto bio, perché all'analisi risultato avere residui di prodotti fitosanitari non consentiti in agricoltura biologica.	In provincia di Cagliari, sequestrati circa 3.500 kg di patate francesi commercializzate come italiane, per un valore complessivo di € 82.500.	In attività congiunta con i NAC di Salerno, sequestro in Puglia di 9.000 capolini di carciofi confezionati in numero di 4, in quanto inducevano il consumatore in errore circa il paese di origine.	In attività congiunta con Gdf di Gallipoli, sequestro penale per frode in commercio per la vendita di 33.500 kg di patate francesi commercializzate come italiane, per un valore complessivo di € 56.000.	Presso uno stabilimento enologico in provincia di Latina, sequestro di 350 l di acido solforico non giustificato e di 9.500 l di vini a indicazione Geografica privi dei requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione, per un valore complessivo di € 100.000.	In collaborazione con i NAS di Taranto, sequestro di 350 l di acido solforico non giustificato e di 9.500 l di vini a indicazione Geografica privi dei requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione, per un valore complessivo di € 100.000.	Accertato in Umbria un illecito commercio, quasi esclusivamente ai fuori del territorio nazionale, di olio di origine comunitaria spacciato come italiano nonché la vendita di olio miscelato di oli di semi e oli vergini di oliva di incerta provenienza come olio extra vergine di oliva italiano.	In provincia di Roma, sequestrati oltre 30 mila l di vino rosato non giustificato dalla documentazione di cantina.	In Toscana, sequestrati 8.100 l di vino (rosso, IGT Toscana e DOC Chianti) che, a seguito di accurate indagini su delega della Procura, è risultato non essere prodotto nella zona dichiarata. Valore di circa € 38.000.	In provincia di Teramo, a seguito di un accertamento condotto in autostrada Al con la Polizia Stradale, sono stati sequestrati presso una cantina 25.500 l di mosto concentrato rettificato privo di documenti contabili, presumibilmente destinato a vinificazioni in nero.	Nel corso di un'azione in provincia di Pisa, condotta congiuntamente con i militari del Nucleo CCF e tecnici di ARPAT, presso un sito di produzione di ammendanti vegetali semplici e compostati, scoperto l'illecito utilizzo di legname edile/arrabbiato verniciato da destinare alla discarica quale materia prima per la produzione di ammendanti impiegati in agricoltura biologica.	In affiancamento con la Gdf di Savona, in un'azienda agricistica ligure scoperte una frode in commercio per la vendita di 18.000 l di olio di oliva comunitario come olio italiano "taggiasco". L'indagine ha portato alla luce anche la vendita in nero di olio d'oliva per una cifra di 230 mila euro.	
Presso uno stabilimento enologico in provincia di Chieti, sequestrati 160.000 l di vini IGT, in quanto le indicazioni riportate sui recipienti di cantina non consentivano di identificare il loro contenuto mediante il registro telematico. Valore commerciale di € 160.000.	Presso uno stabilimento di Sassari, accertato l'utilizzo di latte ovino prodotto in Sicilia per la produzione di formaggi pubblicizzati sul sito internet aziendale come ottenuti con latte ovino sardo.	In Sicilia, sequestrati oltre 8.000 kg di prodotti lattiero caseari esteri spacciati per italiani e circa 10 mila kg di farine di grano estere etichettate come ottenute da grano "siciliano".	In collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane, sequestrati, in provincia di Bari, circa 8 tonnellate di merce di natura alimentare, etichettata in lingua presumibilmente cinese, priva di documentazione che garantisca il sistema di tracciabilità dei prodotti alimentari. Valore complessivo di circa € 90.000.	In provincia di Foggia, in collaborazione con CC Forestali di Cerignola e ASL di Foggia, sequestrati, per detenzione a fini commerciali, prodotti fitosanitari vari non autorizzati per complessivi € 220.000. L'attività è proseguita a ottobre con il sequestro di fitosanitari (insetticidi, fungicidi ed acaricidi) revocati dal Ministero della Salute, per un valore complessivo di circa € 450.000.	Presso uno stabilimento in provincia di Taranto, congiuntamente con i NAC, sequestrate bevande spiritose con diverse irregolarità nel sistema di etichettatura, per un valore complessivo di circa € 1.000.000.	A seguito di un sequestro presso una società di Cagliari per circa 2.5 tonnellate di aglio di origine spagnola commercializzato come "Italiano" e "sarde", è stata accertata una frode su vasta scala nella commercializzazione in Sardegna di prodotti ortofrutticoli con origine diversa da quella dichiarata e privi di tracciabilità.	In provincia di Trapani, sequestrati oltre 2.000 kg di Formaggio Caciocavallo per errata indicazione in etichetta dell'origine del latte.	In Calabria, sequestro amministrativo di 1.800 kg di prodotti lattiero caseari, per irregolare etichettatura.	In provincia di Bari, con azione congiunta con la Gdf, sequestro di circa 340.000 kg di olio vergine di oliva da agricoltura biologica non registrato sul registro telematico, per un valore complessivo di circa € 500.000.	Congiuntamente con i NAS, sequestrati in provincia di Bari 3.300 hl di mosti di uva da vino nonché di 2.000 hl di mosti di uva da tavola non giustificati dalla documentazione di cantina, per un valore complessivo di circa € 3.000.000.	In Sicilia, sequestrati circa 1.500 l di olio di semi di girasole etichettato come "Aito oleico" ma risultato esclusivamente olio di semi di girasole.	Nel corso dell'intero anno 2024, in provincia di Roma, sono stati sequestrati circa 100.000 l di olio di oliva destinate alla ristorazione risultato irregolare all'analisi.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Antonio Bana – Avv. Sara Tarantini

BANA AVVOCATI ASSOCIATI

www.studiobana.it

Milano